



Circolare informativa per la clientela  
n. 20/2012 del 14 giugno 2012

**MODELLI 770/2012  
SEMPLIFICATO e ORDINARIO  
NOVITÀ**

In questa Circolare

- 1. Modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario**
- 2. Principali novità del Modello 770/2012 Semplificato**
- 3. Principali novità del Modello 770/2012 Ordinario**

# 1. MODELLI 770/2012 SEMPLIFICATO e ORDINARIO

I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all'Amministrazione finanziaria, mediante una **dichiarazione annuale**, i dati relativi alle **ritenute effettuate** in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai **versamenti eseguiti**, i **crediti**, le **compensazioni** operate e i **dati contributivi e assicurativi**.

La dichiarazione, che i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare, si compone di due modelli: il **770 Semplificato** e il **770 Ordinario**.

In funzione dei dati da comunicare, i sostituti d'imposta dovranno presentare uno o entrambi i modelli.

Nel **Modello 770 Semplificato** vanno indicati:

- i **dati** relativi alle **certificazioni** rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
  - **redditi di lavoro dipendente, equiparati** (per esempio, pensioni e crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e **assimilati** (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
  - **indennità di fine rapporto**;
  - **prestazioni in forma di capitale** erogate da fondi pensione;
  - **redditi di lavoro autonomo**;
  - **provvigioni e redditi diversi**;
- i **dati contributivi, previdenziali, assicurativi** e quelli relativi all'**assistenza fiscale** prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- se il sostituto d'imposta **non** è obbligato a presentare anche il Modello 770 Ordinario, i **dati dei versamenti effettuati**, dei **crediti** e delle **compensazioni** operate;
- i **dati** relativi alle **somme liquidate** a seguito di procedure di **pignoramento presso terzi**, nonché le **ritenute** operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

I sostituti d'imposta possono **suddividere** il **Modello 770 Semplificato** inviando, oltre al frontespizio, le «*Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati*» ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle «*Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*» e dai relativi prospetti SS, ST, SX ed SY a condizione che:

- debbano essere trasmesse sia «*Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati*», sia «*Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*»;
- non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo e quelli di lavoro dipendente, né tra detti versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Il **Modello 770 Ordinario**, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:

- **ritenute** operate su **dividendi**, proventi da **partecipazione**, **redditi di capitale**, operazioni di natura finanziaria e **indennità di esproprio**;
- **versamenti** effettuati, **compensazioni** operate e **crediti** d'imposta utilizzati.

La **trasmissione** telematica dei dichiarativi in esame deve essere effettuata **entro il 31.7.2012**.

## 2. PRINCIPALI NOVITÀ del MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO

Il Modello 770 Semplificato relativo al periodo d'imposta 2011 presenta numerose **novità** rispetto al modello dell'esercizio precedente. In particolare, si segnalano le seguenti fattispecie:

- abbattimento della base imponibile per i **lavoratori** che, dopo aver studiato o lavorato all'estero, decidono di **rientrare in Italia** (L. 238/2010);
- **contributo di solidarietà** sulle somme superiori a 300.000 euro lordi annui (D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011);
- nuovo **regime** di **tassazione** dei **bonus** e delle **stock option** per il settore finanziario (D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011);
- **tassazione ordinaria** delle somme erogate alla **cessazione del rapporto di lavoro** superiori ad un milione di euro (D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011);
- **differimento di 17 punti percentuali** dell'**acconto Irpef** dovuto per il periodo d'imposta **2011** (D.P.C.M. 21.11.2011).

## Premio per i lavoratori rientrati in Italia

La L. 238/2010, come modificata dal D.L. 216/2011, conv. con modif. dalla L. 14/2012, ha previsto la **parziale imponibilità** Irpef del reddito derivante dalle attività di **lavoro dipendente, autonomo** o di **impresa** avviate in Italia, dai cittadini dell'Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, **hanno studiato, lavorato** o conseguito una specializzazione *post lauream* **all'estero** e scelgono di **tornare** in **Italia** allo scopo di valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate.

L'agevolazione compete, in particolare, ai **cittadini Ue** nati dopo l'**1.1.1969**, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in **Italia** trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Inoltre, tali soggetti devono rispettare, a partire dal 20.1.2009, anche i seguenti requisiti:

- i **cittadini-lavoratori** devono:
  - essere in possesso di un titolo di laurea;
  - aver risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi;
  - aver risieduto almeno negli ultimi 2 anni fuori dal proprio Paese d'origine o dall'Italia svolgendo in modo continuativo un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa;
- i **cittadini-studenti** devono:
  - aver risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi;
  - aver risieduto almeno negli ultimi 2 anni fuori dal proprio Paese d'origine o dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

**Non** possono **accedere** all'agevolazione i soggetti che abbiano svolto il proprio lavoro all'estero in dipendenza di un contratto di lavoro con un soggetto italiano, ovvero rientrino in Italia per continuare a prestare la propria opera per il datore di lavoro straniero.

Per i soggetti in possesso dei requisiti menzionati a partire **dal periodo d'imposta 2011 e fino al periodo d'imposta 2015** è prevista una **riduzione** della base **imponibile** Irpef sui redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa prodotti in Italia nella misura **dell'80%** per le **lavoratrici** e **del 70%** per i **lavoratori**. Pertanto, i suddetti redditi concorreranno alla formazione della base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20% e del 30%; tale riduzione, inoltre, avrà un impatto anche sul calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito.

È causa di **decadenza** dal beneficio fiscale il **trasferimento** della residenza o del domicilio fiscale fuori dall'Italia **prima** che siano trascorsi **5 anni** dalla data di prima fruizione dell'agevolazione.

Alla luce di tale normativa, il sostituto d'imposta dovrà **tenere conto** delle **riduzioni** ivi previste al fine di compilare correttamente i **dati fiscali** relativi ai lavoratori dipendenti (Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, Dati fiscali, punti 1 e 142) ed autonomi (Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, Dati relativi alle somme erogate, punti 21 e 23).

## Contributo di solidarietà

L'art. 2, co. 1 e 2, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e in vista del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in sede europea, ha introdotto un **contributo di solidarietà** del **3%** applicato al **reddito complessivo**, di cui all'art. 8, D.P.R. 917/1986, di importo **superiore a 300.000 euro lordi annui**. Il periodo di applicazione del contributo va **dall' 1.1.2011 al 31.12.2013**.

Per quanto attiene alla determinazione del contributo di solidarietà sui **redditi da lavoro dipendente** e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, D.P.R. 917/1986 è stabilito che detta determinazione debba essere **effettuata dai sostituti d'imposta** all'atto dell'effettuazione delle **operazioni di conguaglio di fine anno**. L'importo così definito deve essere trattenuto dal sostituto d'imposta nel periodo di paga in cui hanno avuto luogo le operazioni di conguaglio e deve essere **versato nei termini e con le modalità previste per i versamenti delle ritenute** (ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta è stata operata).

Il **contributo di solidarietà** è **deducibile** dal reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta cui si riferisce: pertanto, i sostituti d'imposta, che liquidano il contributo di solidarietà sui redditi da lavoro dipendente, dovranno tenere conto della **deducibilità** del medesimo **dai redditi** cui lo stesso si riferisce, indicando al punto 1 della Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, il totale dei redditi di lavoro dipendente al netto del contributo di solidarietà.

Nel Modello 770 Semplificato, inoltre, il sostituto d'imposta dovrà **indicare** l'eventuale **trattenuta effettuata** a titolo di contributo di solidarietà al punto 136 della Comunicazione dati certificazioni lavoro

dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, nonché al punto 137 l'**importo** del **contributo** di solidarietà **non operato** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

## **Tassazione di *bonus* e *stock options***

L'art. 23, co. 50-bis, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha previsto che a partire dalla sua entrata in vigore (17.7.2011) sulle forme di **remunerazione** operate sotto forma di **bonus** e **stock options**, che **eccedono** la **parte fissa** della **retribuzione** e sono attribuite ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, debba essere applicata un'aliquota **addizionale** del **10%**.

Per i compensi erogati nella medesima forma ed ai medesimi soggetti **prima del 17.7.2011**, invece, l'aliquota **addizionale** del **10%** deve essere applicata sulla **parte** dei medesimi che **eccede** il **triplo** della **parte fissa** della **retribuzione**.

Per accogliere tali novità fiscali, il Modello 770/2012 Semplificato ha previsto che il sostituto d'imposta debba indicare nella Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, al punto 143 l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni ed al punto 144 l'ammontare del **bonus** e delle **stock options** erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione (se erogato prima dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011) unitamente a quello che eccede la parte fissa della retribuzione (se erogato dopo l'entrata in vigore del D.L. 98/2011).

## **Tassazione del Tfr e di altre indennità eccedenti un milione di euro**

L'art. 24, co. 31, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 ha stabilito che vada applicata la **tassazione ordinaria**, in luogo di quella separata, alla **quota** delle **indennità** e dei **compensi** relativi alla **cessazione del rapporto di lavoro** dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, che **eccede** l'importo di **un milione di euro** e il cui **diritto** alla **percezione** sia **sorto a partire dall'1.1.2011**.

Il nuovo regime di tassazione dovrà essere considerato dal sostituto d'imposta in sede di compilazione della Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, Tfr ed altre indennità ed, in particolare, la quota eccedente l'ammontare di un milione di euro dovrà essere indicata al punto 510.

## **Acconto Irpef 2011**

Il D.P.C.M. 21.11.2011 ha previsto il **differimento** del **versamento** di **17 punti percentuali** dell'**acconto Irpef** dovuto per il periodo d'imposta **2011**. Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta hanno trattenuto l'acconto applicando, quindi, la nuova percentuale dell'82%. Qualora il sostituto d'imposta avesse già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, lo stesso ha provveduto a restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre.

L'eventuale **credito** generatosi dal suddetto **differimento** dovrà essere indicato dal sostituto d'imposta nel rigo SX1, colonna 6.

## **3. PRINCIPALI NOVITÀ del MODELLO 770/2012 ORDINARIO**

Per quanto riguarda il Modello 770/2012 Ordinario le principali **novità** riguardano i Quadri SF ed SL.

Nel **Quadro SF** devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto (redditi di capitale corrisposti a soggetti **residenti non esercenti attività d'impresa**, proventi corrisposti a **stabili organizzazioni estere** di imprese residenti, nonché compensi per **avviamento commerciale** e **contributi** degli enti pubblici e privati).

In tale quadro sono state introdotte **nuove causali** per l'indicazione degli **interessi** corrisposti **da soggetti residenti a soggetti non residenti** che rispettino le condizioni di cui al co. 8-bis, dell'art. 26-quater, D.P.R. 600/1973, introdotto dall'art. 23, co. 1 - 4, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011. Si

tratta, in particolare, di interessi **destinati a finanziare il pagamento di interessi** ed altri proventi su **prestiti obbligazionari** emessi dai percettori:

- **negoziati** in mercati regolamentati degli **Stati membri dell'Unione europea** e degli Stati aderenti al See;
- **garantiti** dai **soggetti residenti** che corrispondono gli interessi ovvero dalla loro **capogruppo controllante**, o da altra società controllata dalla stessa controllante.

Parimente, il **Quadro SL** è stato modificato al fine di recepire le rilevanti **modifiche** apportate alla **disciplina fiscale** dei **fondi comuni di investimento immobiliare** dall'art. 32, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, successivamente modificato dall'art. 8, co. 9, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011. Tale nuovo regime di tassazione ha fortemente inciso sulla normativa fiscale applicabile ai fondi immobiliari prevedendo una serie di **regimi differenti** a seconda delle caratteristiche proprie del fondo e dei suoi partecipanti.